

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	487	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	487	
Per la morte del fratello del Vicepreside- nte onorevole Jacoponi	488	
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):		
Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalet- tere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2540)	488	
PRESIDENTE	488	
CONCAS, <i>Relatore</i>	488	
FABINET	489	
Conglobamento delle retribuzioni dei fat- torini telegrafici, procaccia, scortapie- ghi, scambisti e guardaprodi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Se- nato). (2536)	492	
PRESIDENTE	492, 493	
DE BIAGI, <i>Relatore</i>	492	
TROIJSI	493	
		Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):
		Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni. (2423)
		494
		PRESIDENTE
		494
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		495
		 La seduta comincia alle 9,20.
		BIMA, <i>Segretario</i> , legge il processo ver- bale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		 Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in con- gedo i deputati Spadola e Viale.
		 Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bigi sostituisce per la seduta odierna il depu- tato Gorreri.

Per la morte del fratello del Vicepresidente Jacoponi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questo momento apprendo che il nostro collega onorevole Jacoponi ha perduto un fratello. Se la Commissione mi autorizza, quale interprete dei sentimenti di tutti i componenti la Commissione, vorrei inviare al collega, colpito da un così grave lutto, le nostre condoglianze.

(Unanimità consensi).

Discussione del disegno di legge: Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ». Detto disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato e la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere favorevole.

L'onorevole Concas ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCAS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al vostro esame, vuole regolare in modo particolare il trattamento conglobato dei ricevitori e portalettere dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni onde evitare il sensibile danno economico che, in caso diverso, deriverebbe loro.

Per una prestazione riconosciuta di otto ore giornaliere il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767, ha disposto il parziale conglobamento, con effetto dal 1° luglio 1955, del trattamento del personale statale in attività di servizio. Tale provvedimento è applicabile anche ai ricevitori e portalettere dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i quali sono equiparati, ai fini economici, al personale subalterno di ruolo dell'amministrazione medesima avente grado di commesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543; decreto questo che, però, attribuisce l'integrale trattamento del grado di equiparazione, soltanto ai ricevitori e portalettere con una prestazione di almeno 8 ore giornaliere, come ho già detto in precedenza. Detto decreto, più particolarmente, regola il

trattamento conglobato dei portalettere e ricevitori i quali prestano una attività di durata inferiore alle ore 8 giornaliere. Per essi il trattamento economico viene così fissato: uno stipendio pari a tanti ottavi dell'intero trattamento quante sono le ore di lavoro giornaliere riconosciute, più una indennità di carovita con intera quota al personale con prestazione giornaliera di almeno sei ore e una quota ridotta a tanti sesti dell'intero quante sono le ore di lavoro riconosciute, per il personale con prestazione giornaliera inferiore a sei ore.

Sempre per il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, poiché la indennità di carovita viene ad essere conglobata nello stipendio, si è venuto a verificare il fatto che si avrebbe una palese ingiustizia nei riguardi dei ricevitori e portalettere che compiono una prestazione riconosciuta inferiore a otto ore giornaliere in quanto il nuovo trattamento verrebbe a risultare inferiore allo stipendio che essi percepivano prima del conglobamento.

Il relatore quindi non solo è d'accordo sulla approvazione del presente disegno di legge, ma prospetta l'urgenza della sua approvazione appunto per venire incontro alle esigenze ed alle istanze della categoria.

Passando all'esame dei singoli articoli, vediamo che all'articolo 1 si provvede ad attribuire ai ricevitori e portalettere rispettivamente dal 1° luglio 1955 e dal 1° luglio 1956, gli stipendi conglobati di cui alle tabelle A e B.

In base all'articolo 2 viene disposta, in conseguenza dell'articolo 1, la soppressione, in quanto unificate nella retribuzione della indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e del premio di interessamento di cui al decreto 20 novembre 1946.

Ho detto che sono escluse l'indennità di carovita, e le quote complementari in quanto all'articolo 5, al personale indicato sono corrisposte le quote aggiuntive di famiglia che dovrebbero, in certo modo, sostituire l'indennità di carovita.

Per l'articolo 3, l'assegno personale di sede acquista il carattere sostitutivo del carovita.

L'articolo 6 prevede l'estensione, per quanto possibile, delle disposizioni concernenti la misura dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla base delle retribuzioni godute al 30 giugno 1955, nonché le disposizioni concernenti le maggiorazioni percentuali già fruite sul soppresso premio di interessamento

del personale postelegrafonico e inoltre le norme concernenti rispettivamente la misura delle ritenute previdenziali ed assistenziali da calcolare sull'80 per cento delle retribuzioni risultanti al 1° luglio 1965 e del mantenimento, in sede di prima applicazione, del congelamento totale di determinati assegni personali in eventuale godimento.

Il relatore, ripeto, è del parere che la legge debba essere approvata e con urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARINET. Dichiaro di essere del parere dell'onorevole relatore, e cioè che il disegno di legge sottoposto al nostro esame debba essere sollecitamente approvato per dare alla amministrazione postale la possibilità di riparare alle conseguenze, non certo previste, della legge del 1953 che, se per molti si è risolta in un aggiornamento dello stipendio, proprio per i portalettere più umili della montagna si è invece risolta in senso opposto.

Anzitutto pare che nei nuovi computi in base ai quali si addivene a questi pagamenti si siano trascurate alcune voci, il carovita, per esempio, che al di là delle 6 ore veniva corrisposto fino a otto ottavi. Cito un solo caso per esempio, quello del portalettere di Pré Saint Didier che deve fare ogni giorno più di 15 chilometri di strada in altimetria perché deve portare la posta a due frazioni di questo comune distanti oltre 5 chilometri e più propriamente alle frazioni La Bolme e Verrano. Aveva chiesto un aumento per le maggiori prestazioni di servizio, dato che in queste due frazioni si sono costruite molte ville, alberghi e vi sono d'estate anche campeggi che prima non esistevano. Gli è stato notificato che percepirà solo 14 mila lire per tre ore anziché come fin ora ventimila per 5 ore: ridotte le ore come se queste riducessero il servizio cui deve attendere.

Mi sono recato all'ispettorato di Torino e mi è stato detto che sono in attesa della nuova legge per poter riparare a questi inconvenienti. Presso detto ispettorato giacevano 87 ricorsi consimili: la direzione centrale aveva disposto che detti ricorsi dovessero essere trattati presso l'ispettorato ed inviati tutti insieme nulla potendo decidere fino a che non sia stata approvata la nuova legge. Ritengo quindi che noi, con la approvazione della presente proposta di legge, dobbiamo permettere con tutta urgenza alla amministrazione postale di riparare ad una grave ingiustizia, pazientemente sopportata.

PRESIDENTE. Per maggiore tranquillità della Commissione, debbo aggiungere che non

solo per esperienza personale, essendo stato ministro di quel dicastero, ma proprio per aver studiato la disposizione, mi sono reso parte diligente perché venisse dato il parere da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro) parere che, ripeto, è stato dato con la massima sollecitudine ed è favorevole. Ritengo quindi che siamo tutti d'accordo sulla necessità di procedere alla approvazione del presente disegno di legge.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla Tabella A, e, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla Tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, è anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e suc-

cessive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed è corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; è ridotto a tanti sestimi dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.

Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non può superare quello determinato ai sensi del precedente comma.

(È approvato).

ART. 4.

La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sestimi della intera quota per quante sono le ore di lavoro.

(È approvato).

ART. 6.

Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1° luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

ART. 7.

Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1° luglio 1953.

Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, è utile, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio già maturata.

(È approvato).

ART. 8.

Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956

Pongo ora in votazione le tabelle A e B allegate al disegno di legge:

TABELLA A.

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1955

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Con 8 ore di servizio giornaliero	387.000	399.000	405.000	417.000	429.000	—	2
» 7 » » »	357.360	367.860	373.110	383.610	394.110	—	2
» 6 » » »	327.840	336.840	341.340	350.340	359.340	—	2
» 5 » » »	273.120	280.600	284.350	291.850	299.350	—	2
» 4 » » »	218.640	224.640	227.640	233.640	239.649	—	2
» 3 » » »	163.800	168.300	170.550	175.050	179.550	—	2
» 2 » » »	109.320	112.320	113.820	116.820	119.820	—	2

Visto, il Ministro per il tesoro.

(È approvata).

TABELLA B.

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDIO INIZIALE	NOTE
Con 8 ore di servizio giornaliero	450.000	Gli stipendi indicati in tabella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale.
» 7 » » »	414.000	
» 6 » » »	378.000	
» 5 » » »	315.000	
» 4 » » »	252.000	
» 3 » » »	189.000	
» 2 » » »	126.000	

Visto, il Ministro per il tesoro.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (2536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 7 novembre 1956. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso in merito parere favorevole. Il relatore, onorevole De Biagi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE BIAGI, *Relatore*. Alle dipendenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni lavorano categorie di persone non ancora giuridicamente inquadrare e ciò soprattutto per effetto del blocco delle assunzioni di personale non di ruolo stabilito con decreto legislativo dell'8 aprile 1948, n. 262. Queste categorie comprendono i fattorini telegrafici, i procaccia, gli scortapieghi, gli scambisti e guardapprodi, i quali non sono assimilabili alle normali categorie di ruolo e non di ruolo dello Stato. Pertanto essi sono rimasti esclusi anche dai benefici economici che tutti gli statali hanno conseguito con i noti provvedimenti di attuazione della legge delega.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa col Ministero del tesoro, ha predisposto il disegno di legge ora al nostro esame e che è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, allo scopo di disciplinare il trattamento dovuto alle suddette categorie di postelegrafonici conglobando le retribuzioni nel periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956.

Il provvedimento di legge considera separatamente le due seguenti categorie di personale aventi ciascuna particolari caratteristiche: i fattorini telegrafici il cui trattamento è regolato dal decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, in rapporto al numero degli oggetti mensilmente recapitati, i procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi, vincolati all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni da una scrittura contrattuale *sui generis* denominata « obbligazione personale » ed il cui trattamento trova disciplina in particolari disposizioni.

Attualmente i fattorini telegrafici percepiscono lire 10,70 per ciascuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese; lire 5,40 per ciascuno degli oggetti recapitati oltre i primi 900, con un minimo retributivo mensile ragguagliato a 900 oggetti. Inoltre, riscuotono l'indennità di carovita, il premio di presenza, l'assegno integrativo e l'assegno perequativo.

Con conglobamento parziale delle retribuzioni a datare dal 1° luglio 1955 la retribuzione unitaria di lire 10,70 per ciascuno dei primi 900 oggetti recapitati passerebbe a lire 32,50, tenuto conto degli arrotondamenti.

Per quanto si riferisce alla retribuzione relativa agli oggetti recapitati in eccedenza al numero anzidetto, si è ritenuto equo fissare la aliquota unitaria in lire 7,50.

Per quanto riguarda i procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi, non si sono mai potute predisporre apposite tabelle retributive, in quanto ciascuno di essi ha un particolare corrispettivo pattuito all'inizio del rapporto di lavoro e quindi variabile caso per caso.

Il disegno di legge prevede che, con il primo conglobamento, cioè escluso l'assegno perequativo, venga stabilita una retribuzione mensile lorda spettante agli agenti in parola di un importo tale che, depurato delle varie ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, risulti pari all'ammontare del trattamento economico da essi goduto al 30 giugno 1955 per retribuzione base, assegni personali, indennità di carovita, assegno integrativo. Inoltre è previsto il caso, per altro frequente nelle piccole località, del cumulo del servizio di procaccia con quello di ricevitore o portalettere per una prestazione complessiva giornaliera superiore alle sei ore; e si è stabilito — contrariamente a quanto avveniva in passato — che è comunque preminente la prestazione di portalettere e di ricevitore con le relative conseguenze economiche.

Infine, il disegno di legge provvede ad estendere a queste umili categorie di lavoratori le disposizioni riguardanti i contributi assistenziali e previdenziali.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione di questo disegno di legge, noi siamo chiamati a compiere un atto di giustizia a favore di una modesta categoria di dipendenti pubblici che svolgono la loro attività in modo encomiabile. Forse l'entità dei miglioramenti non li lascerà completamente soddisfatti, ma se noi approviamo con sollecitudine il provvedimento essi potranno subito ottenere la concessione della tredicesima mensilità che nell'articolo 10 è stabilito debba essere corri-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956

sposta nella misura di una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione delle nuove norme.

Nell'invitare la Commissione a volere dare a sua approvazione al disegno di legge, esprimo l'augurio che si possa giungere al più presto ad una sistemazione giuridica del rapporto di lavoro di questi modesti dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Non aggiungo parola alla relazione dell'onorevole De Biagi che è stata completa. Sono sicuro che tutti i colleghi daranno il loro assenso a questo provvedimento che rappresenta un atto di riparazione a parecchie ingiustizie che tanti umili lavoratori hanno sopportato.

TROISI. Come il relatore ha giustamente detto, questo provvedimento deriva da una esigenza di giustizia verso alcune delle più umili categorie di dipendenti dell'amministrazione delle poste. È un settore, direi, depresso a cui oggi si dà quel minimo di tranquillità e di sicurezza che è doveroso. Pertanto mi associo in pieno a quanto il relatore ha proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.

(È approvato).

ART. 2.

La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapièghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, è elevata, dal 1° luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di

retribuzione e assegni personali, di indennità carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

(È approvato).

ART. 3.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1955:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;

c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

Nei confronti del personale indicato al precedente articolo 2 è altresì soppresso a decorrere dal 1° luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(È approvato).

ART. 4.

Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliera, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennità di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:

a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 2 ore giornaliera;

a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 3 ore giornaliera;

a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 4 ore giornaliera;

a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 5 ore giornaliera.

Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere è, in ogni caso, da considerare preminente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956

ART. 5.

Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1955, le quote di agguanta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

Per i servizi che richiedano una prestazione inferiore alle sei ore giornaliero l'agguanta di famiglia è ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

(È approvato).

ART. 6.

Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, è elevato dal 1° luglio 1955, a lire 700.000 annue.

(È approvato).

ART. 7.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi.

Dalla stessa data è soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

(È approvato).

ART. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 è aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956, dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956.

La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

Dalla stessa data del 1° luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra è soppresso.

(È approvato).

ART. 9.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 3 giugno 1956 sono estese al personale di cui a precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

ART. 10.

La tredicesima mensilità, spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947 n. 466, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

(È approvato).

ART. 11.

Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954 n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifica all'articolo 171 del Codice postale
e delle telecomunicazioni. (2423).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni ».

L'assenza del rappresentante del Ministro delle poste e telecomunicazioni, giustificata del resto da una lettera nella quale il Mini-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1956

stro mi comunica di essere impegnato in una riunione del comitato dei prezzi, mi costringe a proporre il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge citato. Tale rinvio si rende, a mio avviso, altresì necessario per il fatto che sono stati presentati numerosi emendamenti da parte dell'onorevole Sensi che debbono essere portati a conoscenza sia del rappresentante del Governo sia dei membri della Commissione. Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge s'intende rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Conglobamento delle retribuzioni dei fattori telegrafici, procaccia, scortapioghi, scambisti e guardaprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2536):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Bima, Bigi, Bogomi, Boidi, Burato, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cervone, Concas, De Biagi, De Meo, Ducci, Farinet, Fiorentino, Jannelli, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Pasini, Petrucci, Roasio, Rubeo, Sala, Sensi, Troisi, Zambelli.

Sono in congedo:

Spadola, Viale.

La seduta termina alle 10,30,

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI